



## CHECK UP REPORT SINTETICO

### Prestito – ROSSI MARIO

Diagnosi per l'analisi delle criticità nei rapporti bancari  
Con la presente Vi illustriamo i risultati della diagnosi effettuata al  
Prestito:

S.I.A Studio Italia di Dario Vairo  
03951550619  
Via Armando Diaz n.128  
Aversa

<b>Rag.Soc./ Cognome e Nome</b>	ROSSI MARIO		
<b>Tipologia</b>	Crediti personali ed altri finanziamenti alle famiglie effettuati dalle banche dal 01-04-1997 al 31-12-2009		
<b>Banca</b>	CONSUM.IT SpA		
<b>Data stipula</b>	14-04-2008	<b>Importo</b>	€ 6.000,00
<b>Durata MESI</b>	72	<b>Importo Rata</b>	€ 110,37
<b>Tan</b>	9.101%	<b>TAEG contrattuale</b>	9.88%
<b>Tassi medi</b>	10.18%	<b>Tassi soglia</b>	15.27%

Dall'analisi del Prestito descritto, sono state riscontrate le seguenti criticità:

#### Il TAEG è indeterminato

#### Importo potenziale da recuperare € 1.605,22

Il TAEG ricalcolato è difforme e più sfavorevole rispetto a quello pattuito. La conseguenza è l'applicazione della Sanzione di cui all'art.117 comma 7 del TUB, consistente in: "**Tasso sostitutivo BOT**".

\*\*\*La Pre-analisi non è una perizia econometrica, ha solo un valore solo conoscitivo circa la possibilità di ottenere un valore recuperabile relativo al prodotto finanziario bancario e non può essere utilizzata per fare una causa o una transazione. Tale giudizio espressamente teorico deve sfociare in una perizia a titolo oneroso, ovvero a costi che variano a secondo del prodotto, dello specialista incaricato. Una volta ricevuto tale analisi, il cliente assistito dal suo consulente società professionista, potrebbe iniziare a percorrere una via di tipo "stragiudiziale" più rapida e meno costosa, in molti casi difficile ma obbligatoria prima di intraprendere una via giudiziale tramite il proprio avvocato (meglio se esperto in diritto bancario).

S.I.A Studio Italia di Dario Vairo

Sede Legale :Via Armando Diaz.n.128 – 80131 Aversa (CE) | P.iva 03951550619 | IREA CE-286341 | pec:siastudioitalia.it@pec.it  
Tel.081 19248403 fax n. 081.19721014 | www.siastudioitalia.it | e-mail :info@siastudioitalia.it



## METODOLOGIA DI CALCOLO

I ricalcoli sono stati eseguiti in conformità delle disposizioni di legge in materia e utilizzando le formule di matematica finanziaria e le seguenti norme:

- normativa CEE titolo II, capo II, sezione I, della legge 19 febbraio 1992, n. 142, recante disposizioni per il recepimento delle direttive del Consiglio 87/102/CEE, 90/88/CEE e 98/7/CE e 93/13/CE in materia di credito al consumo;
- DM 8/7/1992, DM 6/5/2000, Cicc 9/2/2000 e Cicc 4/3/2003;
- Circolare della Banca d'Italia 28/3/2013 "formula TAEG derivazione comunitaria".

A tal proposito rammentiamo che tutti gli addebiti pattuiti ed addebitati dalla banca tra cui, spese di istruttoria, interessi di ammortamento, spese di incasso rata, spese di riscossione rimborsi, spese per le assicurazioni o garanzie, imposte dal creditore, intese ad assicurargli il rimborso totale o parziale del credito in caso di morte, invalidità, infermità o disoccupazione del consumatore, costo dell'attività di mediazione svolta da un terzo, se necessaria per l'ottenimento del credito, rappresentano l'ammontare complessivo per la determinazione del TAEG reale, "tasso annuo effettivo globale".

La rilevazione del TAEG è quella di cui ai Decreti Ministeriali del Tesoro 08/07/1992 e 06/05/2000 riprodotta, come di seguito espressa:

$$\sum_{k=1}^m [(A_k / (1 + i)^{t_k})] = \sum_{k'=1}^{m'} [(A'_{k'} / (1 + i)^{t_{k'}})]$$

dove:  $i$  = TAEG (Tasso Annuo Effettivo Globale), ovvero l'incognita ricercata: risolvendo l'equazione rispetto ad  $i$ , si trova il TAEG;  $k$  = numero d'ordine di un prestito;

$k'$  = numero d'ordine di una "rata di rimborso";

$A_k$  = importo del prestito numero  $K$ ;

$A'_{k'}$  = importo della rata di rimborso numero  $K$ ;  $m$  = numero d'ordine dell'ultimo prestito;

$m'$  = numero d'ordine dell'ultima rata di rimborso;

$t_k$  = intervallo in anni e frazione di anno tra la data del prestito n. 1 e le date degli ulteriori prestiti dal n. 2 al numero  $m$ ;

$t_{k'}$  = intervallo in anni e frazione di anno tra la data del prestito n. 1 e le date degli ulteriori rate di rimborso dalla n. 1 al numero  $m$ .

Il significato pratico di detta formula risiede nella individuazione dell'Unico Tasso Annuo Effettivo Globale (ovvero l'incognita  $i$ ) in base al quale la sommatoria dei valori attuali, calcolati, al medesimo tasso  $i$ , di tutte le erogazioni  $A$  effettuate alle date  $k$ , per  $k$  che va da 1 a  $m$ , sia esattamente uguale alla sommatoria dei valori attuali, calcolati, al medesimo tasso, di tutti i rimborsi  $A'$  effettuati alle date  $k'$  per  $k'$  che va da 1 a  $m'$ .

Risolvendo rispetto a  $i$  (TAEG) si ottiene esattamente  $i$  = cioè il tasso di interesse effettivo (TAEG).

L'unico TAEG che rende uguali le sommatorie dei valori attuali delle EROGAZIONI e dei RIMBORSI è pari al ed è stato determinato usando la formula di cui ai Decreti Ministero del Tesoro 8/7/1992 e 6/5/2000, adottati in attuazione delle Direttive comunitarie N. 87/102/CE, N.

90/88/CEE, N. 98/7/CE, N. 93/13/CE, che tiene conto anche di tutte i rimborsi, spese e commissioni pattuite ed applicate dalla banca. Per la verifica dell'usurarietà ab origine è stata presa in considerazione la disciplina prevista dalle disposizioni legge n.108 del 07/03/1996 e legge n.24 del 28/02/2001, confrontando il TAEG ricalcolato con il tasso soglia vigente alla stipula del contratto di prestito.



## CONCLUSIONI

Riepilogando, il **contratto di Finanziamento** presenta le criticità sopraindicate e la conseguenza delle stesse può comportare la restituzione da parte della Banca/Finanziaria delle somme sopra indicate. La diagnosi effettuata ha evidenziato, secondo le modalità di ricalcolo di seguito indicate, sia le criticità riscontrate che l'ammontare potenziale da restituire al richiedente, nel rispetto della normativa vigente. Nel far rinvio, all'eventuale richiesta di Relazione tecnica e all'assistenza stragiudiziale per il riscontro e l'accertamento di tutto quanto espresso, si resta a disposizione per ogni ulteriore puntualizzazione e chiarimento, e si coglie l'occasione per porgere i nostri più cordiali saluti.

I dati inseriti nella suddetta analisi devono rispettare la normativa vigente in materia di calcolo del TAEG e precisamente:

- normativa CEE titolo II, capo II, sezione I, della legge 19 febbraio 1992, n. 142, recante disposizioni per il recepimento delle direttive del Consiglio 87/102/CEE e 90/88/CEE in materia di credito al consumo;
- DM 8/7/1992, DM 6/5/2000, Cicc 9/2/2000 e Cicc 4/3/2003;
- Circolare della Banca d'Italia 28/03/2013 "Recepimento della direttiva 2011/90/UE in materia di ipotesi di calcolo del TAEG".

LA SOCIETA' non potrà essere ritenuto responsabile per eventuali contestazioni, riguardanti risultati ed analisi, se il cliente non proverà di aver consegnato al Professionista tutta la documentazione necessaria di cui era in possesso. Si precisa infatti che analisi, perizie e calcoli sono condotti sulla base dei documenti che il cliente consegna al Professionista e sulle informazioni dallo stesso comunicate.

Sulla base dell'analisi documentale sono state rilevate alcune criticità. Le stesse possono facilitare una buona resistenza ad eventuali aggressioni giudiziarie attuate dalla Banca ed essere eventualmente utilizzate anche per contestare iniziative tese a rivendicare nei confronti della Banca la restituzione delle somme indebitamente versate e/o la richiesta di ridefinizione o rideterminazione di minori oneri rispetto a quelli contrattualmente pattuiti. Ovviamente la valutazione spetta all'utente ed al suo legale di fiducia considerandole tipologie di criticità evidenziate.